

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con Delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell'Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l'obbligo - ove procedano all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l'affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l'altro, il contratto venga assegnato ad un'impresa “in house” all'Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l'impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest'ultima esercita sull'impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l'attività dell'impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L'obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d'altro, il sopra indicato primo requisito dell'“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell'ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l'illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l'attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese del rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e della resistenza in giudizio contro gli attuali affidatari

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della "libertà di stabilimento", sancito all'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l'art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 122/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell'art. 12 di quest'ultimo la prescrizione che le "concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico", di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 122/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall'art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la "libertà di stabilimento" delle imprese, di cui all'art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l'area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l'accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite "dirette" quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece "indirette" le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza - di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l'estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro "stabilimento" in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l'esistenza delle ragioni di "sicurezza", "sanità pubblica" e "ordine pubblico" le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della "libertà di stabilimento".

Stato della Procedura

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/0848	Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0847	Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2011/0848 – ex art. 258 del TFUE

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/140/CE relativa alle reti di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell’art. 5 della stessa, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i suddetti provvedimenti non siano ancora stati adottati dalle competenti Autorità italiane, per cui la Direttiva 2009/140/CE non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/140/CE mediante il Decreto Legislativo 28 maggio 2012 n. 70

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2011/0847 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata trasposizione nel diritto nazionale italiano della Direttiva 2009/136/CE di modifica della Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale e sui diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell’art. 4 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 maggio 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva 2009/136/CE non sarebbe stata ancora trasposta nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura.

In data 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/136/CE mediante il Decreto Legislativo 28 maggio 2012, n. 69

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana" (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, solo le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Ai fini di consentire il controllo della sussistenza di tali presupposti, si stabilisce che le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbono richiedere apposita autorizzazione individuale alle competenti Autorità italiane. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione della sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in specie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2011/2165	Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0849	Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti	MM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 4 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	PMC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/2165 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata comunicazione delle misure finali di trasposizione della direttiva 2009/71/EURATOM che stabilisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Ai sensi dell'art. 10 della Direttiva in questione, gli Stati membri emanano i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, necessari all'attuazione della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2011, dandone immediatamente comunicazione alla Commissione. Si precisa, peraltro, che per le Direttive Euratom in generale vale quanto disposto in ordine alle Direttive che sono state emanate prima in seno alle altre Comunità europee (CE e CECA) e, dopo l'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in seno all'Unione europea, che ha sostituito le Comunità europee per tutti gli effetti giuridici. Infatti, grazie al richiamo contenuto nell'art. 106 bis del Trattato Euratom, anche alle Direttive adottate in seno alla stessa organizzazione si applica la previsione contenuta nell'art. 288, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In base a tale articolo, la Direttiva vincola lo Stato membro solo in ordine al risultato da raggiungere, dovendosi tuttavia lo Stato medesimo attivare, proprio in funzione del raggiungimento di detto risultato, per approntare i mezzi più adeguati alla bisogna. In proposito, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana, disattendendo l'obbligo in questione, non abbia ancora predisposto i mezzi confacenti all'attuazione dello scopo della Direttiva 2009/71/Euratom, non adottando, pertanto, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi eventualmente necessari al recepimento di essa Direttiva all'interno dell'ordinamento nazionale italiano. Infatti, con la nota del 18/8/2011 la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione un mero progetto di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva in argomento, ma non ha ancora comunicato l'adozione di alcun provvedimento definitivo di trasposizione.

Stato della Procedura

In data 27 ottobre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/71/Euratom mediante Decreto Legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0849 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2010/30/UE relativa all’indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.

Ai sensi dell’art. 16 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 20 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottato le suddette misure attuative, per cui la Direttiva di cui si tratta non sarebbe stata recepita nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 27 febbraio 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/30/UE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tuttoggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE, e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, sarebbe dovuta essere interamente recepita entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante il Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (Regolamento elettricità)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune norme di cui al Regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni ai fini della realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi UE confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il Regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati dei singoli Stati membri. L'obbligo gravante questi ultimi, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società TERNA s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le Autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del Regolamento sopra menzionato, a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in diverse intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno soltanto degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, ciascuno vincolando solo le parti che vi hanno specificamente aderito, non hanno consentito di fissare regole unitarie condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel Regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 del Ministero delle Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette da parte della Repubblica italiana dimostrerebbe, inoltre, che l'Autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione dello stesso Regolamento comunitario 1228/2003 - non ha operato efficacemente.

Stato della Procedura

Il 24 giugno 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, sarebbe dovuta essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici” - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. In proposito, l'Italia emanava il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli “attestati energetici” in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro detto “attestato di certificazione” dovrebbe essere elaborato da parte di “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatario del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione precisa, infine, di non essere a conoscenza di nessun provvedimento che, in Italia, abbia attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 28 settembre 2011 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.